



## **COLLEGIO DI TORINO**

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

**Relatore ESTERNI - FEDERICA PASQUARIELLO**

**Seduta del 06/11/2018**

**Esame del ricorso n. 0819160/2018 del 09/07/2018**

proposto da | to

nei confronti di

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 06/11/2018

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato che:

- nel settembre del 2012 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, tuttora in corso di ammortamento (a febbraio 2018 aveva corrisposto alla finanziaria la rata n.65);
- all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a una polizza collettiva contestualmente stipulata;
- il costo relativo alla polizza doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date;
- a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che:
  - α) l'intermediario non ha "spiegato" che la polizza sarebbe stata facoltativa e che parte ricorrente "avrebbe potuto ottenere il finanziamento alle stesse condizioni economiche, anche in assenza di un contratto assicurativo a protezione del credito";
  - β) nel contratto di finanziamento, così come nel modulo di adesione al contratto assicurativo non si fa menzione alla facoltatività della polizza;

- χ) trattasi di polizza stipulata dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato;
- δ) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento;
- ε) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento;

La parte ricorrente chiede pertanto l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e 125-bis TUB, con conseguente restituzione della somma di €                    a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi (corrispondente alla differenza interessi sino alla 65 esima rata) o quella diversamente stabilita dal Collegio; con modifica del piano di ammortamento a decorrere dalla 65<sup>a</sup> rata, con sostituzione del tasso di interesse con il tasso BOT e *"con conseguente modificazione della rata in euro 123,85 e restituzione delle somme corrisposte in eccedenza"*. Ha chiesto inoltre la rifusione delle spese di difesa tecnica, equitativamente determinate.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha affermato;

- che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto;
- che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa;
- che è prevista la facoltà di recesso del cliente dall'assicurazione;
- che il beneficiario esclusivo della polizza è il ricorrente;
- che non può ravvisarsi un collegamento funzionale tra i rapporti di finanziamento e assicurazioni, che hanno cause diverse e assolvono a funzioni diverse;
- che nello stesso periodo sono stati stipulati con altri clienti contratti aventi condizioni economiche analoghe, senza l'adesione ad alcuna copertura assicurativa, con soggetti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente.

L'intermediario resistente chiede quindi il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Ha inoltre specificato che, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse accogliere il ricorso *"provvederà, qualora secondo il nuovo piano di ammortamento (ricalcolato in base al valore dei B.o.t.) risultasse ancora un debito pendente da parte del ricorrente nei confronti della Banca, a porre temporaneamente in compensazione quanto dovuto"* al ricorrente.

## DIRITTO

Il Collegio, fatto richiamo al costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di credito ai consumatori ed inclusione nel TAEG degli oneri assicurativi, nella fattispecie osserva che le parti hanno prodotto copia del modulo di adesione alla copertura assicurativa, su cui non è indicata la data di sottoscrizione. Le parti convengono tuttavia nel descrivere la polizza come connessa al credito e la contestualità risulta dunque sul piano logico e causale dell'operazione. Si aggiunge che il modulo di adesione reca l'indicazione del numero di pratica di finanziamento a cui accede, ed il premio assicurativo è calcolato in funzione della rata. Peraltro, per quanto non possa essere pienamente stabilita la contestualità cronologica della stipulazione - circostanza che comunque pare pacifica tra le parti - sussistono altri indici presuntivi dell'obbligatorietà della copertura assicurativa, ed in particolare, il Collegio apprezza la durata coincidente e la parametrizzazione dell'indennizzo al debito residuo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

D'altronde, ritiene il Collegio che l'intermediario non abbia vinto la presunzione di onerosità della polizza de qua, avendo offerto in comparazione 3 contratti asseritamente analoghi a quello di cui alla presente controversia ma sprovvisti di copertura assicurativa; nel loro assetto negoziale complessivo, nondimeno, tali contratti non risultano comparabili, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali. In particolare, se risulta comparabile il contratto n 3), invece il contratto n 1) risulta stipulato in epoca troppo distante da quella del contratto in esame; e il contratto n 2) reca un importo finanziato significativamente diverso da quello del medesimo contratto in esame. In applicazione degli indirizzi restrittivi più recenti (*ex multis*, v. ABF Milano, decisioni nn. 7608 del 28 giugno 2017), la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva è respinta, tenuto conto che non ricorrono i criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/16).

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, nei limiti della domanda.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA